



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

N. 1 / 2019 RGE

IL G. E.

letti gli atti relativi al ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., depositato dal debitore esecutato in data 25/03/2019, con la contestuale istanza di sospensione;

dato atto della costituzione della creditrice procedente spa (quale mandataria di 2018 srl) con memoria del 26/7/2019;

sciolta la riserva di cui al verbale di udienza dell'11/10/2019, osserva quanto segue.

I.- Dalla sommaria valutazione delle risultanze processuali e nei limiti di quanto strettamente rilevante ai fini della presente deliberazione cautelare, emerge che:

- tra le odierne parti venne stipulato in data 31/05/2007 un contratto di mutuo fondiario, giusta atto pubblico a rogito del notaio Reboli, per la somma di Euro 110.000,00, con piano di ammortamento a 360 rate mensili, nel quale veniva pattuito: a) un tasso fisso di interesse corrispettivo (TAN) pari al 5,65%; b) un **tasso di interesse moratorio del 8,58%**;

- il **tasso soglia** ex l. n.108/1996, applicabile al momento della stipula del mutuo (determinato sulla base del decreto MEF del 20/3/2007 - voce mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso), risultava pari al 5,72%, che, aumentata della metà, ascende alla misura del **8,58%**.

II.- A corredo di tali dati obiettivi, evincibili dalla documentazione prodotta, la difesa degli oppositori ha offerto una verosimile ricostruzione del superamento del tasso-soglia ex l. n. 108/1996 degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'esecuzione, stante la sostanziale corrispondenza, *prima facie*, di tale ricostruzione con l'orientamento assunto da questo Ufficio, in adesione alla giurisprudenza di legittimità (sin da Cass. nn. 602 e 603 del 2013 e n. 350/2013) e ad una parte di quella di merito (tra le altre, Trib. Torino, sez. I, 14.5.2015 e 10.6.2014; Trib. Bari, II sez. civ., ord. 14/12/2015, in proc. n. 6447/2014 RG; Trib. Bari, II sez. civ.



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

3/6/2016 in proc. n. 994/2016; Trib. Bari, II sez. civ., 1/3-23/4/2019 in causa n. 15217/2018 RG); orientamento alla stregua del quale (focalizzando brevemente l'attenzione sui punti essenziali della più ampia problematica legata al tema controverso, tuttora non scevro di distonie sul piano interpretativo):

1. sono soggetti alla verifica del rispetto delle soglie d'usura non soltanto gli interessi corrispettivi, ma anche quelli di mora;
2. ai fini della determinazione del TEG (cioè del tasso effettivo globale inerente al rapporto), devono prendersi in considerazione tutti i costi del finanziamento, anche solo potenziali (tra cui le spese di istruttoria, la commissione o penale di risoluzione anticipata e i contratti assicurativi direttamente collegati al finanziamento).

In forza di detta ricostruzione contabile, che, sommariamente apprezzata secondo i limiti propri della cognizione cautelare, non palesa né vizi logici, né utilizzo di dati contabili inesatti, né errori di calcolo evidenti, emerge che il TEG computato rispetto alle condizioni del finanziamento *de quo* eccede la "soglia" del 8,58% fissata con il menzionato d.m. di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, applicabile *ratione temporis*, dal momento che è dimostrato *per tabulas* che nell'identica misura del 8,58% era stato fissato in contratto il tasso dei soli interessi moratori (v. art. 5); con la conseguenza che il doveroso incremento di detto tasso, ai fini in questione, con una qualunque delle ulteriori voci di spese e costi aggiuntivi espressamente posti a carico del mutuatario (istruttoria, commissioni di incasso, assicurazione, ecc.), comporta automaticamente lo sconfinamento del TEG oltre la soglia usuraria anzidetta (8,58%), come lamentato dal debitore con il ricorso in opposizione.

III.- Una volta favorevolmente valutata, nei limiti dell'apprezzamento cautelare del *fumus*, la ricostruzione del tasso extra-soglia pattuito nel contratto di mutuo azionato esecutivamente dalla opposta, l'ineludibile conclusione giuridica che deve trarsene, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., è la nullità delle clausole con le quali sono stati convenuti gli interessi, ovvero la gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi *tout court*, di qualunque natura essi siano, secondo quanto, peraltro, può evincersi sul piano normativo anche dall'art. 1, co. 1, d.l. n. 394/2000, convertito nella l. n. 24/2001, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., ove si dispone che "*Ai fini dell'applicazione*



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

*dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”<sup>1</sup>.*

La gratuità nei sensi appena evidenziati comporta che, dovendosi il debito di restituzione circoscrivere ai soli ratei della sorte capitale, alla data in cui la Banca mutuante intimò precetto (20/12/2018), il mutuatario non versava in mora, atteso che quest'ultimo risultava avere già pagato, complessivamente, somme idonee a coprire ampiamente le rate di capitale sino a quel momento maturate (si vedano i conteggi svolti a pag. 10 del ricorso in opposizione): si tratta invero di un dato contabile che, per quanto suscettibile dell'opportuno asseveramento nella sede della cognizione piena mediante consulenza tecnica d'ufficio, viceversa incompatibile con la natura cautelare e la struttura semplificata della presente fase sommaria, è attualmente supportato da una ricostruzione puntuale dell'esecutato che non è stata specificamente contrastata dalla creditrice procedente in forza di propri e più attendibili conteggi alternativi.

Ne consegue che, stante il verosimile difetto nel credito azionato *in executivis* dalla Banca del requisito dell'esigibilità, l'esecuzione sembra essere stata iniziata in forza di un titolo esecutivo che tale non era ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 co. 1 c.p.c.

IV.- Deve in conclusione ravvisarsi il *fumus boni juris* dell'opposizione e, con esso, la sussistenza dei gravi motivi *ex art. 624 c.p.c.* per accordare la chiesta sospensione.

V.- Quanto alle spese processuali, la giurisprudenza di questo Ufficio si è ormai stabilmente orientata nel senso di ritenere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto con il quale si chiude la fase sommaria dell'opposizione (tanto all'esecuzione, quanto agli atti esecutivi), pur se privo di definitività, debba necessariamente contenere la statuizione relativa alle spese processuali, che può essere riesaminata nel giudizio di

---

<sup>1</sup> Significativamente, il testo della relazione governativa di presentazione al Parlamento del d.l. n. 394/2000, contiene un'ulteriore esplicitazione della volontà del legislatore: *“L'articolato fornisce al comma 1 l'interpretazione autentica dell'art. 644 C.P. e dell'art. 1815 comma secondo c.c.. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l'eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi”.*



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

merito, il quale resta, tuttavia, solo eventuale (Cass. n. 22503/2011).

Alla liquidazione delle competenze difensive deve procedersi secondo i parametri della tariffa professionale stabiliti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate, applicati i valori medi del pertinente scaglione tabellare (fino ad € 260.000,00), con l'esclusione della (insussistente) fase istruttoria e la riduzione delle restanti voci del 30% circa.

P.q.m.

applicati gli artt. 615-624 c.p.c.;


- 1) SOSPENDE l'esecuzione;
- 2) ASSEGNA il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento per introdurre il giudizio di merito;
- 3) CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali della presente fase sommaria, che liquida in €3.600,00, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Bari, 05/02/2020

IL G.E. - *Antonio Ruffino*



  
**CORTE DI APPELLO DI BARI**  
**SEZIONE II CIVILE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

SSWS. 125  
R.C. 1405/201  
ECON. 305  
R.P. 259

La Corte di Appello di Bari, II Sezione Civile, riunita in camera di consiglio  
nelle persone dei sigg. magistrati:  
dott. Matteo Antonio Sansone Presidente  
dott. Maria Teresa Giancaspro Consigliere  
avv. Leonardo Nota G.A. relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 125/2020

Nella causa civile, in secondo grado, iscritta sul ruolo degli affari contenziosi civili al n. \_\_\_\_\_ r.g., avente ad oggetto "ripetizione indebito bancario", riservata per la decisione nel corso dell'udienza del 15/3/2019

**TRA**

**G** **A**, nata a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
(BA) ed ivi elettivamente domiciliata alla via \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_  
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura estesa a margine dell'atto di appello \_\_\_\_\_  
appellante

**E**  
Banca \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante, con  
sede in \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ presso lo studio  
dell'avv. \_\_\_\_\_ del quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta a  
margine della comparsa di costituzione in appello \_\_\_\_\_  
appellata

AAAAAAAAAA

Alla prevista udienza Collegiale del 15/3/2019 le parti così precisavano le rispettive conclusioni: per l'appellante, l'avv. C. \_\_\_\_\_, nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, reitera le conclusioni rassegnate con l'atto di appello, così ritrascritte: "accogliere il presente appello e, in riforma dell'impugnata ordinanza, accogliere la domanda formulata dall'appellante in sede sommaria e condannare l'appellata a corrispondere la somma di €38.065,00 (o di quella diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di interessi versati in violazione della L.n.108/98, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio"; per la Banca appellata, l'avv. R. \_\_\_\_\_ in temporanea sostituzione dell'avv. C. \_\_\_\_\_, precisa le proprie conclusioni insistendo: "a) per il rigetto dell'avverso appello per carenza dell'interesse ad agire della signora \_\_\_\_\_ b) per il rigetto integrale dell'avverso appello poiché infondato in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa; c) per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio".

**Svolgimento del processo**

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. del 17/9/2013 al Tribunale di Bari, la \_\_\_\_\_ a ministero dell'avv. \_\_\_\_\_ premetteva in fatto: a) di aver stipulato, in data 21/7/1999, con la filiale barese della Banca convenuta, all'epoca Banca \_\_\_\_\_ un

Sentenza n. 125/2020 pubbl. il 23/01/2020

RG n. /2016

Repert. n. 259/2020 del 23/01/2020

2

contratto di mutuo fondiario per l'acquisto della propria prima abitazione, finalizzato ad un finanziamento di €63.007,74 con relativo piano di ammortamento in 24 rate mensili, con determinazione di un convenuto tasso di interesse al 5,75% annuo, cui si aggiungeva un tasso di mora maggiorato di tre punti superiori, pari all'8,75%; b) di ritenere, tale pattuizione, determinante un superamento del tasso soglia di cui alla L.108/96 che, alla data della stipula, era del 7,38% così determinato a norma del criterio di legge (ovvero <sup>T.M.C.</sup> quantificato aumentando della metà il tasso medio rinveniente dalle rilevazioni trimestrali ministeriali del 4,92%); c) di aver provveduto, in data 4/5/2012, ad estinguere anticipatamente il predetto finanziamento; d) di aver corrisposto, fino alla data di estinzione predetta, interessi corrispettivi nella misura complessiva di €36.085,00 dei quali richiedeva, venamente, con racc. del 25/8/2013 la ripetizione, deducendo, in punto di diritto, il superamento del tasso soglia con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale e modificazione *ope legis* del mutuo da oneroso a gratuito e doverosa ripetizione di quanto versato a titolo di interessi convenzionali.

Supportava la predetta deduzione, con il richiamo della giurisprudenza formatasi in relazione all'art.1815 c.c. e che ricomprendeva, nel superamento del tasso soglia, anche gli interessi moratori, pur in mancanza di effettivo loro versamento ma per semplice previsione contrattuale degli stessi e contrastando, l'avversa tesi adottata dal sistema bancario nel senso dell'esclusione, ai fini del rilevamento del superamento del tasso soglia, di tutti gli interessi moratori e degli oneri assimilabili contrattualmente previsti, configurando, pertanto, una tesi interpretativa contrapposta a quella giurisprudenziale con una linea operativa seguita ed applicata dai decreti ministeriali sul rilevamento del tasso effettivo globale, non comprensivi degli interessi di mora.

Rilevava, tuttavia, la ricorrente che il dato normativo disponeva la soglia per il tasso d'interesse a qualunque titolo convenuto, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio.

A conferma della corretta interpretazione del suddetto dato legislativo, aggiungeva la ricorrente, che nel luglio del 2003 Bankitalia diramava dei chiarimenti, precisando che, in ogni caso, anche gli interessi di mora restano soggetti alla normativa antiusura, ed esso che le rilevazioni trimestrali non potessero discostarsi dall'orientamento consolidato della Cassazione.

Fissata la prima comparizione al 26/3/14, con memoria del 24/2/14 si costituiva, a ministero dell'avv. C. . . , l'Istituto bancario resistente eccependo, sulla scorta del rilievo di un mutuo pattuito con interesse del 5,75%, la violazione dell'art.100 c.p.c. per insussistenza dell'interesse ad agire.

Supportava l'eccezione la resistente, adducendo la improcedibilità del giudizio per difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente, rilevando che l'importo oggetto dell'istanza ripetitoria corrispondeva alla somma versata a titolo di interessi convenzionali al tasso pattuito e calcolati sulla sorte capitale, non trattandosi, evidentemente, di interessi moratori ma meramente corrispettivi, ovvero della remunerazione della Banca per aver messo a disposizione del mutuatario una certa quantità di denaro.

Ribadiva, a tale riguardo, la società resistente che la ricorrente non aveva versato alcunché a titolo moratorio, in quanto, come dalla stessa esplicitato, aveva estinto anticipatamente il mutuo in questione e né, tantomeno, vi era stata alcuna richiesta a tale titolo da parte della Banca.

Assumeva, pertanto, la resistente che la ridetta circostanza determinasse l'assoluta carenza di interesse ad agire in quanto, nel caso di specie, difettava l'interesse ad ottenere una sentenza di accertamento sulla presunta nullità parziale del contratto di mutuo per violazione del tasso soglia, interesse personale, attuale e concreto.

Sentenza n. 125/2020 pubbl. il 23/01/2020

RG n. 125/2016

Repert. n. 259/2020 del 23/01/2020

3

Nel merito, contestava, altresì, la resistente, l'assoluto difetto probatorio a sostegno di quanto ex adverso richiesto, non avendo la ricorrente prodotto alcuna distinta di versamento donde inferire il pagamento di presunti interessi moratori, atteso che gli unici documenti offerti risultavano essere il contratto di mutuo, con allegato piano di ammortamento e la distinta di versamento per l'estinzione del mutuo.

Sempre nel merito, ribadiva la resistente la tesi innanzi richiamata, contrapposta a quella di fonte giurisprudenziale, secondo cui i tassi moratori non concorrevano a determinare il T.E.G. come evincibile sia dalla disciplina legislativa che dalle istruzioni fornite da Bankitalia del 3/7/2013 mediante i "chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" secondo cui gli interessi di mora andavano esclusi dal relativo calcolo, tesi, tra l'altro, confortata dal dato normativo di cui all'art. 644 c.c.p. e 1815 c.c., laddove si parla unicamente di interessi corrispettivi.

La tesi suddetta, trovava ulteriore suffragio nel rilievo che il tasso moratorio non potesse costituire una remunerazione bensì una penale per il mancato o ritardato pagamento del mutuo.

Applicando i suddetti parametri al caso di specie, evidenziava la resistente, che il contratto di mutuo in esame era stato convenuto il 21/7/99 con un tasso di interesse pari al 5,75%, evidentemente inferiore al tasso soglia del 7,38% e che la mutuataria non aveva pagato alcuna rata in ritardo e quindi, alcun interesse moratorio.

Incardinato il giudizio sommario con le predette e contrastanti posizioni, nel corso della prima udienza di comparizione del 25/3/2014, il giudice assegnatario disponeva espletarsi ctu contabile al fine di accertare il risicato superamento del tasso soglia, all'esito della quale il designato ctu, dott.ssa *Lucia F.* concludeva che "il finanziamento intestato alla signora C. risultava essere usurario con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. e nullità della clausola relativa".

Nel corso della successiva udienza del 19/3/2016 la causa, previa discussione orale, veniva riservata per la decisione.

Con successiva ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 5/5/2016, l'adito Tribunale definiva il giudizio rigettando il ricorso introduttivo e disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.

Con congrua motivazione, esprimeva l'estensore le ragioni addotte a supporto della soluzione decisionale adottata.

Ritenendo, preliminarmente, infondata la proposta eccezione di rito di difetto di interesse, assumeva il Tribunale la necessità di esaminare la questione nel merito.

A tale riguardo, rilevava che il CTU aveva accertato il superamento del tasso soglia limitatamente al tasso di mora, risultando, invece *infra soglia* il tasso degli interessi corrispettivi, dato pacifico ed incontestato.

Ciò posto, assumeva, tuttavia, il primo giudice, che anche gli interessi moratori potevano essere censurati come usurari in conformità della giurisprudenza della Cassazione e della prevalente giurisprudenza di merito.

Adduceva, quindi, il Tribunale che l'art. 1 del D.lgs. 394/2000, convertito nella L. 24/2001, da qualificarsi quale fonte di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., stabiliva che si intendevano usurari gli interessi superiori al limite ex lege stabilito nel momento in cui erano "promessi" o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Precisava, altresì, l'estensore che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia doveva essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro atteso che la somma dei due tassi conduceva ad un



risultato privo di significato, in quanto ricostruttivo di un tasso fittizio, estraneo alle pattuizioni contrattuali.

Accertato il superamento del tasso soglia dei soli interessi moratori (come nella fattispecie) si poneva l'ulteriore questione se nessun interesse fosse dovuto ex art.1815 c.c., sia esso corrispettivo o moratorio, ovvero se restava valida la pattuizione limitata agli interessi corrispettivi.

Evidenziando la complessità della questione, tuttora controversa, riteneva, tuttavia, il primo giudice di aderire all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che escludeva la gratuità del mutuo e tanto, sulla scorta del differente inquadramento giuridico delle due categorie di interessi, rappresentando quelli convenzionali il vero e proprio corrispettivo del mutuo, assolvendo, invece, quelli moratori, ad una mera funzione risarcitoria.

Rilevava, pertanto, il Tribunale che l'unico contratto di finanziamento contenesse due distinte ed autonome pattuizioni, destinate ad applicarsi in via alternativa tra loro, in presenza di differenti condizioni, l'una "fisiologica" e l'altra solo "eventuale".

Ne conseguiva, secondo il convincimento del Tribunale, che la nullità della clausola relativa ai soli interessi moratori non pregiudicasse quella relativa agli interessi corrispettivi, in conformità del disposto di cui all'art.1418 c.c.-

In merito, poi alla regolamentazione delle spese processuali, riteneva il primo giudice che la novità assoluta della questione e la esistenza di un orientamento di merito, sia pure minoritario, favorevole alla tesi della ricorrente, fossero idonei a supportare la integrale compensazione delle spese.

Avverso siffatta motivazione insorgeva la G che, con il gravame ex art.702 quater c.p.c., contestava la predetta statuizione con un unico e sostanziale motivo, prospettando una violazione di legge con riferimento all'art.1815 2° comma c.c., come modificato dalla L.108/96, laddove si prevedeva la conversione del mutuo usurario in gratuito.

Si costituiva la Banca appellata, contrastando l'avverso gravame sulla scorta del rilievo secondo il quale, l'interesse moratorio assumesse rilevanza solamente nella fase "patologica" del mutuo, rappresentando una semplice penale, quantificata in via anticipata, con esplicito richiamo, a conforto del rilievo, di rilevante giurisprudenza di merito, anche richiamata nella gravata ordinanza (Trib.R.Emilia del 24/5/2015).

Incardinato il giudizio di secondo grado, nelle more dell'effettiva udienza di p.c. si riscontrava il subingresso processuale, quale nuovo difensore dell'appellante, dell'avv. P. in sostituzione dell'avv. F. ...

Nel corso dell'udienza del 15/3/2019 la causa era, quindi, riservata per la decisione previa precisazione delle rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate e concessione dei termini di rito per il deposito delle rispettive difese conclusionali.

#### Motivazione della decisione

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene, evidentemente, risultando incontestato sia il versamento dell'appellante, ricorrente in primo grado, della somma di cui richiede la ripetizione e sia la qualifica del versamento suddetto, relativo al versamento dei soli interessi corrispettivi *infra soglia*, come acclarato dalla disposta ctu contabile, all'efficacia vincolante, estensibile anche alla pattuizione degli interessi corrispettivi, della nullità della pattuizione inerente il tasso degli interessi moratori allorché, come nel caso di specie, risultano superiori al tasso ex L.108/96.

Tuttavia di questione tuttora controversa, oggetto di una divergente giurisprudenza di merito che, all'epoca della decisione oggetto di gravame, non era ancora adeguatamente sorretta e confortata da un consolidato orientamento di legittimità.



Come evidenziato nella precedente parte espositiva, il primo giudice deliberava di condividere l'orientamento all'epoca maggioritario della giurisprudenza di merito nel senso di escludere il riverbero della nullità relativa ai tassi moratori anche alla clausola inerenti quelli corrispettivi, così preservando l'onerosità del mutuo e, conseguentemente, disattendendo l'istanza riproterica della G. U. e supportava tale convincimento, rimarcando la distinzione ontologica delle due categorie di interessi, strumentali a due distinte ed autonome funzioni: remunerativa quella degli interessi corrispettivi e risarcitoria quella, residuale ed eventuale, degli interessi moratori.

Precisava, in conseguenza di tale dirimente distinzione, il Tribunale, che l'applicazione delle due categorie autonome si poneva in via alternativa, in quanto la prima categoria assolveva ad una funzione "fisiologica" del contratto, mentre la seconda si rendeva necessaria in una eventuale fase "patologica" dello stesso, conseguendone, secondo tale impostazione deduttiva che "la nullità della clausola relativa agli interessi moratori non pregiudica la validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi in conformità del disposto di cui all'art. 1419 c.c".

Tale configurandosi l'impulso motivo della gravata ordinanza, il proposto gravame evidenziava non solo il contributo dottrinale all'annosa questione ma anche e soprattutto un diverso orientamento giurisprudenziale di legittimità, ulteriormente supportato da plurime e concordi pronunce di vari Tribunali, ivi compreso quello barese.

La conclusione cui perviene la difesa dell'appellante, in tal senso supportata anche da una recente pronuncia di questo stesso Collegio, è nel senso che, riconoscendo la perfetta autonomia delle due categorie di interessi inseriti nel mutuo, si determinerebbe, di fatto, la disapplicazione dell'art. 1815 2° comma, così come novellato dalla legge attuaria.

La censura in esame, per come argomentata e supportata, merita di essere condivisa.

Nella parte motiva della gravata ordinanza, il Tribunale, evidenziava una rilevante lacuna giurisprudenziale di legittimità, disattendendo il dato rilevante rappresentato dalla sentenza della Cassazione n. 350 del 9/1/2013 e del principio giuridico dalla stessa enunciato nel senso che, per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, precisando che: "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, e qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".

Sulla scorta di tale autorevole principio, disapplicato dal primo giudice, la distinzione "ontologica" delle due sia pur distinte categorie di interessi, non rileva ai fini del superamento del tasso e della qualificazione di usurario dell'interesse, ritenendo sufficiente la semplice promessa e convenzione, prescindendo dalla funzione fisiologica o patologica-sostitutiva dell'interesse predetto (v. anche Cass. 5324/2003 e Corte Cost. 25/2/2002 n. 29).

Sul solco tracciato da tale autorevole pronuncia, la Suprema Corte ha più volte ribadito che: "in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della L. n. 108/96, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono considerarsi usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori" (Cass. ordinanza n. 5595 del 8/3/2017, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione allo stato passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori).

Il principio suddetto è stato poi ribadito dalla successiva ordinanza n.23192/2017, la cui massima è opportuno ritrascrivere integralmente: *"è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della L.108/96, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (v.Cass. 4/4/2003 n.5324), conseguendone che ha errato il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso" (v. anche ordinanza n.5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14898/2000).*

Ma, anche in diparte del predetto e consolidato orientamento, successivo alla pronuncia oggetto di gravama, ritiene il Collegio di aderire alla tesi della estensibilità del vizio del tasso di mora a quello corrispettivo, sulla scorta del dirimente rilievo che, opinando diversamente, si vanificherebbe la stessa ratio della riforma operata dalla L.108/96.

In conseguenza della novella legislativa di cui innanzi, invero, l'attuale e riformato 2° comma dell'art.1815 c.c. ha previsto non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto.

In sostanza, il legislatore del 1996 ha inteso prevedere, quale sanzione a carico del mutuante, la non debenza degli interessi in aggiunta alla nullità della clausola usuraria, a fronte del previgente dato normativo che faceva conseguire alla nullità della clausola la debenza di interessi nella misura legale.

Precludendo la dedotta estensibilità si perverrebbe così al risultato di preservare interessi corrispettivi di per sé superiori a quelli legali, *"sicché l'intenzione del legislatore di inasprire la conseguenza delle usure della degli interessi, passando cioè dalla debenza degli interessi legali a quella della non debenza di interessi, varrebbe tradita seguendo l'opposta tesi della non estensibilità del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo, poiché, mentre prima della riforma erano dovuti gli interessi legali, oggi sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi, di norme maggiori rispetto ai primi"* (così questa Corte n.990/2018 del 4/8/2018).

La tesi interpretativa adottata dal primo Giudice non può, allo stato, condividersi in quanto elusiva del predetto principio legislativo secondo il quale, rilevato il superamento del tasso soglia con riferimento a qualsiasi tipologia di interesse *"e qualunque titolo convenuto"* e quindi anche del tasso moratorio, diverrebbe operativa, a titolo di sanzione per il mutuante, l'automatica conversione del mutuo da oneroso a gratuito e quindi, ritenendo preservati gli interessi corrispettivi *infra soglia* sulla scorta di una ontologica funzione filologica del contratto, si vanificherebbe l'effetto sanzionatorio previsto dal legislatore con la rilevata modifica del 2° comma dell'art.1815 c.c.-

Sulla scorta dei predetti rilievi, il proposto gravame si configura fondato con le conseguenti statuizioni in riforma della gravata ordinanza, salvo la regolamentazione delle spese, da confermarsi con la disposta integrale compensazione, evidentemente supportata, anche in tale fase di riesame, dalla oggettiva complessità della questione, acclarata dal cennato contrasto giurisprudenziale.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ex art.702 quater c.p.c., da G A avverso l'ordinanza resa ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Bari, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa R A, in data 5/5/2016, così provvede:

1)Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata ordinanza

Sentenza n. 125/2020 pubbl. il 23/01/2020

RG n. /2016

Repert. n. 259/2020 del 23/01/2020

7

2) Condanna l'appellata Banca Monte dei Paschi di Siena spa, in persona del legale rappresentante, a pagare, a titolo ripetitivo, in favore dell'appellante G. A. la somma di €36.055,00 oltre interessi legali sulla stessa decorrenti dalla data della domanda al soddisfo;

3) Dichiaro integralmente compensate tra le parti le spese attinenti il doppio grado del giudizio;

4) Pone definitivamente a carico delle parti in ragione delle motivazioni ciascuna le spese dell'espletata ctu.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 novembre 2019.

Il Giudice Aggiunto estensore  
(avv. Leonardo Nota)

Il Presidente  
(dott. Matteo Antonio Sansone)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 28 GEN 2020  
IL CANCELLIERE  
FRANCESCO BATTISTA